



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° U.D. PROTEZIONE CIVILE DIFESA SUOLO
VIABILITA' 1° DISTRETTO
U.O. AUTOPARCO

AVVISO

Gara informale per l'affidamento dei servizi assicurativi – Copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente – RCA: incendio, furto e infortunio conducenti.

CIG: 46656464E0

Valore complessivo della gara: € 75.000,00

Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 15 novembre 2012, poiché la gara celebrata il 29 ottobre 2012 è andata deserta in quanto le compagnie assicuratrici sono state impossibilitate a formulare l'offerta per via dei tempi ridotti.

Le compagnie assicuratrici interessate devono essere in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione oggetto dell'appalto.

Le stesse potranno visionare e/o scaricare la documentazione di gara sul sito dell'Ente www.provincia.messina.it - Bandi di gara.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Celi



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° U.D. PROTEZIONE CIVILE DIFESA SUOLO

VIABILITA' 1° DISTRETTO

U.O. AUTOPARCO

Prot. n° 1865

Messina

30/10/2012

Trasmessa esclusivamente a mezzo fax

Spett.le Società

Oggetto: Fornitura di copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per anni 1 (uno). Importo complessivo € 75.000,00

CIG: 46656464E0 - Invito alla gara informale del giorno Quindici (15) del mese di Novembre dell'anno 2012 - ore 12,00

Codesta Compagnia è invitata a partecipare alla presente gara per la stipula dei nuovi contratti assicurativi di questo Ente ed a far pervenire a questo Servizio l'offerta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, a procedura negoziata mediante gara informale ai sensi dell'art. 57, Comma 2, lettera c del Decr. Leg.vo 163/2006, secondo quanto appresso specificato.

OGGETTO: Fornitura di copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per anni 1 (uno). Importo complessivo € 75.000,00

1. **ENTE APPALTANTE:** Provincia Regionale di Messina, Corso Cavour 87 - 98122 MESSINA.
2. **DOCUMENTAZIONE:** il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Disciplinare di Gara sono visionabili presso la sede dell'Autoparco Provinciale, in via Lucania n° 20 - Messina, entro le ore 10,00 del 15 Novembre 2012 o sul sito della Provincia Regionale di Messina www.provincia.messina.it sezione bandi di gara.
3. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** L'aggiudicazione dei contratti oggetto del presente appalto sarà effettuata, al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i.
Pertanto il servizio verrà affidato al concorrente che avrà offerto il premio complessivo più basso.
Non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse eventuali offerte di importo alla pari o in aumento rispetto al premio annuo lordo indicato dalla Stazione Appaltante quale importo a base d'asta.
Le condizioni previste dal capitolato tecnico costituiscono le condizioni minime inderogabili e, pertanto, non sono ammesse varianti.
La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del Codice, alla individuazione delle offerte anormalmente basse ed alla loro verifica ai sensi degli artt. 87 ed 88 del medesimo.
4. **CELEBRAZIONE DELLA GARA:** la gara sarà esperita il giorno 15 del mese di Novembre 2012 alle ore 16,00 presso i locali aperti al pubblico, della Provincia Regionale di Messina, via XXIV Maggio is. 315 - Messina, e sarà presieduta dal Dirigente del 4° U.D.. Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le società che ne hanno interesse.
5. **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:** Sono ammesse alla presentazione dell'offerta compagnie di assicurazione in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per la copertura assicurativa oggetto dell'appalto, come dettagliatamente indicato nell'art. 7 relativo ai requisiti di partecipazione, con le seguenti precisazioni:
6. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** Per la partecipazione alla presente procedura di gara, sono richiesti, pena esclusione, i seguenti requisiti minimi
 - A) **Requisiti di ordine generale**
 - a) Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerente quella oggetto della gara; per le imprese di altri Stati membri dell'Unione Europea, non residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese. In entrambi i casi andranno dichiarati gli estremi dell'iscrizione.
 - b) Non trovarsi con altre imprese che partecipano separatamente alla gara nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, o in alternativa, che pur sussistendo la situazione di controllo o la relazione, le offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale.
 - c) Insussistenza a proprio carico e a carico dei soggetti muniti del potere di rappresentare l'impresa delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all'art.38 del Codice.
 - B) **Requisiti di ordine speciale**

- d) Essere autorizzati ad esercitare l'attività per i rischi oggetto della presente gara ed in possesso di equivalente autorizzazione valida per imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea;
- e) Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 - 2011) una raccolta media annuale dei premi nell'ambito dell'Unione Europea non inferiore a:
- € 20.000.000,00 nel settore rami danni.

7. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: L'offerta e tutti i documenti a corredo devono essere redatti in lingua italiana.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Il plico, contenente l'offerta dovrà essere, pena l'esclusione dalla gara, idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante, e pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 15 Novembre 2012 al seguente indirizzo:

**Provincia Regionale di Messina
Protocollo Generale - Corso Cayour, 37 (Palazzo dei Leoni)
98122 Messina**

È possibile anche la consegna a mano del plico, sempre entro il termine indicato nel bando di gara, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ad eccezione del sabato, della domenica e dei giorni festivi, presso l'Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia Regionale di Messina.

Il plico deve recare all'esterno l'intestazione del mittente, completa di indirizzo, numero di telefono, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la seguente dicitura in buona evidenza: "Giara per affidamento dei servizi assicurativi - Copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente - RCA: Incendio-Furto e Infortuni dei Conducenti".

CIG: **46656464E0** nonché la dicitura "NON APRIRE".

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillate, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA".

8. I PLICHI DOVRANNO CONTENERE, a pena di esclusione:

BUSTA A - Offerta Economica

In tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in buona evidenza la scritta "Documentazione amministrativa del Concorrente", dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1 - *Istanza di partecipazione alla gara* (Allegati 1), redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, *limito dei necessari poteri*. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (carta d'identità-passaporto) del/del sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegato originale o copia autentica rilasciata da Pubblico Ufficiale della procura.

Nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti da costituire, la domanda di partecipazione dovrà contenere l'indicazione dell'impresa qualificata come mandataria e l'impegno dell'impresa mandante - in caso di aggiudicazione della gara - a conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al suddetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell'art. 37 comma 8 del Codice.

In caso di consorzio, la domanda di partecipazione dovrà contenere l'indicazione, ai sensi degli artt.36 - comma 5 e 37 - comma 7 del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

Nell'eventualità di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti, la domanda di partecipazione dovrà contenere l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ovvero della quota percentuale del rischio assunta.

In caso di coassicurazione la domanda di partecipazione dovrà essere presentata congiuntamente e contenere l'indicazione dell'impresa qualificata come delegataria nonché l'indicazione della quota percentuale di rischio assunta da ciascuna impresa, fermo restando le percentuali minime indicate al precedente art. 5 del presente Discipinare.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, del Codice, i concorrenti dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura.

2 - *Dichiarazione Sostitutiva* (allegato 1) redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, attestante:

1- di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006);

2- di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione con provvedimento

3- di possedere nell'ultimo triennio 2009-2010-2011 di una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 20.000.000,00;

4- di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) a m) del punto 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare:

a- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b- di non avere in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

d- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f- di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h- di non aver reso, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente capitolato di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l- di essere in regola con la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 all'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006;

m- di non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 e altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

n- che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;

5- di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvare incondizionatamente il contenuto;

6- di accettare integralmente il bando e la documentazione di gara;

7- di accettare integralmente il Capitolato Speciale di polizza relativo alla copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per la durata di anni 1 (uno)

8- nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara

9- l'impegno dell'impresa a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni quadrimestre di durata del contratto, un'informatica circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;

10- di confermare che l'intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi per conto della presente impresa ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e s.m.i.; per effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all'intermediario ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.

3 - **Originale o copia autentica rilasciate da Pubblico Ufficiale qualora la documentazione di gara sia firmata da un Procuratore.**

4 - **Garanzia a corredo dell'offerta**, pari al 2% del valore stimato dell'appalto come indicato all'art.4, presentato con le modalità previste dall'art. 75 del Codice

L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% qualora il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità (conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000) di cui all'art.75, comma 7, del Codice; per usufruire del beneficio della riduzione il concorrente dovrà allegare alla cauzione copia conforme all'originale o dichiarata tale ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di qualità in corso di validità.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti:

la garanzia dovrà essere costituita in nome e per conto di tutti i componenti il raggruppamento;

la riduzione della cauzione, di cui al comma 7 dell'art. 75 del Codice, è consentita solo se tutti i componenti sono in possesso della certificazione di qualità.

Nel caso di coassicurazione la garanzia dovrà essere costituita in nome e per conto di tutti i componenti la coassicurazione.

Nei caso di Consorzi la garanzia dovrà essere costituita in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati.

In caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svicolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria mentre è svicolata, ad avvenuta aggiudicazione, alle altre imprese.

5 - A norma dell'articolo 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (Cauzione Definitiva) ai sensi dell'articolo 113 del medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario

6 - **Ricevuta del versamento all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dei seguenti importi:**

- Copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per la durata di anni 1(uno)- RCA: Incendio-Furto e Infortuni Conducenti CIG: 46656464E0 € 30,00.

A pena di esclusione dalla gara, l'impresa offerente dovrà effettuare il pagamento dell'importo previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con le modalità in vigore per l'anno 2012, come dettagliatamente indicate sul sito www.avcp.it.

La relativa ricevuta dovrà, a pena di esclusione, essere prodotta nella documentazione amministrativa.

7 **Dichiarazione di accettazione del capitolato (Allegato 4): di aver preso visione del capitolato tecnico e di accettare tutte le condizioni in essi contenute integralmente ed incondizionatamente.**

BUSTA B Offerta Economica

In tale busta - una per ciascun lotto cui si intende partecipare - debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in buona evidenza la scritta "Copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per la durata di anni 1 (uno) - Offerta Economica dell'Impresa", dovrà essere inserita l'offerta economica secondo lo schema allegato (Allegati 5), compilata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.

La scheda di offerta, dovrà riportare il valore del premio annuo lordo offerto per la durata di anni 1(uno), nonché il valore totale del premio annuo imponibile, le imposte e il contributo SSN (servizio sanitario nazionale).


9. **SUBAPPALTO:** Per i servizi oggetto del presente appalto, il subappalto non è permesso.

10. **ESCLUSIONI DALLA GARA:** si precisa che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni ostantive di cui al presente bando e/o di legge, o che abbiano omesso di produrre o di attestare/dichiarare compiutamente quanto richiesto.

Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico le offerte pervenute oltre il termine perentorio e/o che rechino segni di evidenti manomissioni. Sono escluse dopo l'apertura del plico le offerte mancanti della firma del titolare o legale rappresentante e/o le offerte alla pari e quelle in aumento.

11. **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** è il Geom. Antonino Triolo dell'U.O.C. - Autoparco della Provincia Regionale di Messina.
12. **TRATTAZIONE DATI PERSONALI:** ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 con s.m.i., i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso le strutture organizzative del Servizio per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dal D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 con s.m.i. e dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento.

Il Resp. U.O.C.
(Geom. Antonino Triolo)



IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Celi)



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per la durata di anni 1 (uno) – RCA – Incendio e Furto – Infortuni del conducente

Spett.le
Provincia Regionale di Messina
4° U.D. Protezione Civile Difesa Suolo
Viabilità 1° Distretto - U.O. Autoparco
Corso Cavour 87 - 98122 Messina

Oggetto: Offerta tecnica per l'affidamento dei servizi assicurativi – Copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per la durata di anni 1 (uno) – RCA – Incendio e Furto – Infortuni del conducente

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di Legale Rappresentante della Compagnia – Agenzia
.....
con sede in Via.....
partita Iva iscritta alla C.C.I.A.A. di

DICHIARA

di accettare **senza alcuna riserva né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale

A tal fine dichiara che l'offerta viene presentata

- singolarmente
- in coassicurazione

- 1) _____ quota _____
- 2) _____ quota _____
- 3) _____ quota _____

Luogo e data _____

(timbro e firma)

SCHEDA DI OFFERTA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)

Si intende integralmente richiamato ed accettato il capitolato di polizza di assicurazione RCA Libro Matricola.

La Società dichiara di presentare offerta :

(selezionare solo l'opzione scelta)

- Singolarmente
- In Associazione Temporanea d'Impresa;
- In Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote percentuali rispettivamente indicate :

	Denominazione Società	Percentuale di Ritenzione (%)
Mandatario/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

Premio annuo RCA, garanzie aggiuntive e garanzie speciali aggiuntive sempre operanti

Premio annuo imponibile	€=
Imposte e Contributo SSN	€=
TOTALE	€=

Per dettaglio vedi allegato elenco mezzi su cui riportare il premio finito per singolo mezzo

DATA _____ TIMBRO E FIRMA MANDATARIA/DELEGATARIA _____

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE _____

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE _____

Provincia Regionale di Messina 4° U.D. Protezione Civile
 Difesa Suolo - Viabilità 1° Distretto - U.O. A

Allegato 3

N.	Tipo veicolo	targa	Alim.	Anno 1° imm.	Tratno	Potenza / Qli / Posti /cc	Classe di Merito 2011	Forma Tariffaria	Valore	PREMIO LORDO	PREMIO LORDO	PREMIO LORDO	PREMIO LORDO	PREMIO LORDO	PREMIO LORDO
										ANNO RCA	ANNO IFE	ANNO ALTRE	ANNO GARANZIE	ANNO INFORTUNI	
1	FIAT AUTOCARRO	ME555861	B	mag-91	no	11	7	FISSA							
2	FIAT AUTOCARRO	ME555860	B	mag-91	no	11	7	FISSA							
3	MIUSBISHI AUTOCARRO	EF353NH	G	dic-2010	no	65	14	FISSA	€ 33.907,00						
4	COMES AUTOCARRO	EF353NH	G	dic-2010	no	35	14	FISSA	€ 29.835,00						
5	MIUSBISHI PAJERO - AUTOVEETTURA	ED893J	G	ott-10	no	KW 147	14	BM	€ 43.838,00						
6	MIUSBISHI AUTOCARRO	EF352NH	G	dic-2010	no	65	14	FISSA	€ 33.907,00						
7	COMES AUTOCARRO	EF362NH	G	dic-2010	no	35	14	FISSA	€ 29.835,00						
8	COMES AUTOCARRO	EF363NH	G	dic-2010	no	35	14	FISSA	€ 29.835,00						
9	FIAT AUTOCARRO	ME555870	B	mag-91	no	11	7	FISSA							
10	FIAT AUTOCARRO	ME557918	B	mag-91	no	11	13	FISSA							
11	FIAT AUTOCARRO	ME555868	B	mag-91	no	11	10	FISSA							
12	FIAT AUTOCARRO	ME555863	B	mag-91	no	11	7	FISSA							
13	FIAT AUTOCARRO	ME555867	B	mag-91	no	11	7	FISSA							
14	COMES AUTOCARRO	EF360NH	G	mag-91	no	11	7	FISSA							
15	COMES AUTOCARRO	EF361NH	G	dic-10	no	35	14	FISSA	€ 29.835,00						
16	COMES AUTOCARRO	EF358NH	G	dic-10	no	35	14	FISSA	€ 29.835,00						
17	COMES AUTOCARRO	EF359NH	G	dic-10	no	35	14	FISSA	€ 29.835,00						
18	COMES AUTOCARRO	EF356NH	G	dic-10	no	35	14	FISSA	€ 29.835,00						
19	COMES AUTOCARRO	EF357NH	G	dic-10	no	35	14	FISSA	€ 29.835,00						
20	MIUSBISHI PAJERO - AUTOVEETTURA	ED821J	G	ott-10	no	KW 147	14	BM	€ 39.788,00						
21	MIUSBISHI PAJERO - AUTOVEETTURA	FD891J	G	ott-10	no	KW 147	14	BM	€ 39.788,00						
22	FIAT AUTOCARRO	ME554837	G	apr-91	no	11	10	FISSA							
23	FIAT AUTOCARRO	ME554838	G	apr-91	no	11	7	FISSA							
24	FIAT AUTOCARRO	ME554835	G	apr-91	no	11	7	FISSA							
25	FIAT AUTOCARRO	ME554836	G	apr-91	no	11	7	FISSA							
26	FIAT PUNTO - AUTOVEETTURA	CJ236ZD	B	mar-04	no	KW 44	7	BM	€ 4.950,00						
27	FIAT AUTOCARRO	ME554831	B	apr-91	no	11	7	FISSA							

28	PIAGGIO ELETTRICO - AUTOVEICURA	BW457GZ	ELETR.	giu-02	no	KW 9	10	BM			
29	JEEP CHEROKEE - AUTOVEIC. USO SPECIALE X POLIZ	DG214VP	G	giu-07	no	KW 120	13	BM	€ 20.970,00		
30	LAND ROVER - AUTOVEICOLO TRAS PROMISCUO	ZA862LR	G	ago-99	no	KW 90 - 35 Q.LI	9	BM	€ 7.290,00		
31	NISSAN - AUTOVEICOLO TRASP PROMISCUO	BB172DM	G	feb-99	no	KW 78 - 35 Q.LI	5	BM	€ 2.430,00		
32	NISSAN - AUTOVEICOLO TRASP PROMISCUO	BB173DM	G	feb-99	no	KW 78 - 35 Q.LI	PROV.17/ASS.	BM	€ 2.430,00		
33	RENAULT - AUTOCARRO	AV816EC	G	ago-97	no	260	ROV.8/ASS.	FISSA	€ 12.150,00		
34	IVECO MAGIRUS AUTOCARRO	ME482832	G	nov-88	no	127	ROV.13/ASS.	FISSA	€ 6.480,00		
35	FIAT IVECO AUTOCARRO	ME398126	G	giu-96	no	240	10	FISSA	€ 6.480,00		
36	IVECO AUTOCARRO	A1185JJ	G	mar-97	no	100	15	FISSA	€ 12.960,00		
37	IVECO AUTOCARRO	A1186JJ	G	mar-97	no	100	16	FISSA	€ 12.960,00		
38	IVECO AUTOCARRO	ME456568	G	dic-87	no	50	7	FISSA	€ 3.240,00		
39	IVECO AUTOCARRO	AA709XB	G	feb-95	no	80	ROV.11/ASS.	FISSA	€ 5.670,00		
40	NISSAN CABSTAR - AUTOCARRO	CG508VM	G	lug-03	no	35	7	FISSA	€ 6.480,00		
41	FIAT AUTOCARRO	ME55871	G	mag-91	no	11	7	FISSA			
42	BREMACH MOTO CARRO	ME087327	G	feb-89	no	25	7	FISSA			
43	BREMACH MOTO CARRO	ME090838	G	feb-91	no	25	ROV.11/ASS.	FISSA			
44	AERDIESEL TRICICLO	AF66301	G	feb-99	no	25	7	FISSA			
45	AERDIESEL TRICICLO	AF66303	G	feb-99	no	25	10	FISSA			
46	FIAT AUTOCARRO	ME532695	G	lug-90	no	15	10	FISSA	€ 3.600,00		
47	FIAT AUTOCARRO	A1788RE	G	giu-96	no	27	13	FISSA	€ 7.875,00		
48	IVECO AUTOCARRO	EC837NM	METANO	dic-10	no	35	14	FISSA	€ 30.327,00		
49	IVECO AUTOCARRO	EC836NM	METANO	dic-10	no	35	14	FISSA	€ 30.327,00		
50	ISUZU AUTOCARRO	FJ513RA	G	lug-11	no	30	14	FISSA	€ 20.250,00		
51	COMES AUTOCARRO	EF354NH	G	dic-10	no	35	14	FISSA	€ 29.835,00		
52	COMES AUTOCARRO	EF364NH	G	dic-10	no	35	14	FISSA	€ 29.835,00		
53	DAIMLER AUTOCARRO	EF365NH	G	dic-10	no	125	14	FISSA	€ 187.200,00		
54	SGOMBRA NEVE MACCHINA OPER. SEMOV.	AC P 249	G	ott-02	no	63		FISSA	€ 6.480,00		
55	SGOMBRA NEVE MACCHINA OPER. SEMOV.	AC P 250	G	ott-02	no	63		FISSA	€ 6.480,00		
56	CARICATORE ED ESCAVATORE POSTER. - MACCH. OP	ME AA 628	G	mag-95	no	26		FISSA	€ 2.025,00		
57	SGOMBRA NEVE MACCHINA OPER. SEMOV.	AC P 252	G	ott-02	no	61		FISSA	€ 6.480,00		
58	PALA CARCATRICE - MACCHIN OPER. SEMOV.	AA A 677	G	nov-95	no	24		FISSA	€ 2.025,00		
59	PALA CARCATRICE - MACCHIN OPER. SEMOV.	AA A 678	G	nov-95	no	24		FISSA	€ 2.025,00		
60	ESCAVATORE - MACCH. OPER. SEMOV.	AA A 669	G	apr-97	no	24		FISSA	€ 2.025,00		
61	PALA CARCATRICE - MACCHIN OPER. SEMOV.	AA A 676	G	nov-95	no	24		FISSA	€ 2.025,00		
62	FIAT DOBLO - AUTOCARRO	CL061FA	G	mar-04	no	19	ROV.8/ASS.	FISSA			
63	BREMACH TRICICLO	ME097685	G	gen-95	no	25	7	FISSA			
64	FIAT IVECO - AUTOVEIC. TRASPORTO PROMISCUO	AA809XA	G	gen-95	no	KW 76 / 35 Q.LI	1	BM			
65	FIAT IVECO - AUTOVEIC. TRASPORTO PROMISCUO	AA810XA	G	gen-95	no	KW 76 / 35 Q.LI	PROV.3/ASS.	BM			

66	FIAT IVECO - AUTOVEIC. TRASPORTO PROMISCUEO	AA536XA	G	gen-95	no	KW 76 / 35 Q.LI	PROV. MASS.	BM			
67	FIAT IVECO - AUTOVEIC. TRASPORTO PROMISCUEO	AA538XA	G	gen-95	no	KW 76 / 35 Q.LI	2	BM			
68	SCAM AUTOCARRO	DD248SG	G	lug-06	no	55	13	FISSA	€ 45.000,00		
69	LAND ROVER - AUTOVETTURA	ZA191BY	G	ott-98	no	KW 83	11	BM	€ 6.480,00		
70	PALA CARICATRICE - MACCHIN OPER. SEMOV.	AHIF 800	G	nov-06	no	55		FISSA			
71	SCAM AUTOCARRO	DD247SG	G	nov-06	no	55	10	FISSA	€ 45.000,00		
72	SGOMBRANEVE - MACCHINA OPER. SEMOV.	AC P 248	G	ott-02	no	63		FISSA	€ 6.480,00		
73	SGOMBRANEVE - MACCHINA OPER. SEMOV.	AC P 247	G	ott-02	no	52		FISSA			
74	FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA	ME500907	B	giu-89	no	KW 37	1	BM			
75	FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA	AJ194XR	B	mar-96	no	KW 40	3	BM			
76	FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA	AJ195XR	B	mar-96	no	KW 40	3	BM			
77	FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA	AJ196XR	B	mar-96	no	KW 40	1	BM			
78	FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA	AJ198XR	B	mar-96	no	KW 40	1	BM			
79	FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA	AJ199XR	B	mar-96	no	KW 40	6	BM			
80	FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA	AJ200XR	B	mar-96	no	KW 40	6	BM			
81	FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA	AJ238JE	B	mar-96	no	KW 40	3	BM	€ 11.970,00		
82	FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA	DG189YP	B	giu-07	no	KW 51	10	BM	€ 11.970,00		
83	FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA	DG190YP	B	giu-07	no	KW 51	10	BM	€ 11.970,00		
84	FIAT PANDA 4X4 AUTOVETTURA	DG191YP	B	giu-07	no	KW 51	10	BM	€ 11.970,00		
85	FIAT UNO - AUTOVETTURA	ME546871	B	gen-91	no	KW 52	1	BM			
86	FIAT UNO - AUTOVETTURA	ME548130	B	feb-91	no	KW 52	1	BM			
87	FIAT BRAVA - AUTOVETTURA	AJ222JE	B	lug-96	no	KW 76	1	BM			
88	LAND ROVER - AUTOV. USO PROMISCUEO	ZA476BX	G	apr-96	no	KW 83 - 24 Q.LI	1	BM	€ 4.455,00		
89	LAND ROVER - AUTOV. USO PROMISCUEO	ZA477BX	G	apr-96	no	KW 83 - 24 Q.LI	1	BM	€ 4.455,00		
90	LAND ROVER - AUTOV. USO PROMISCUEO	ZA8631R	G	ago-99	no	KW 90 - 30 Q.LI	9	BM	€ 7.296,00		
91	JEEP CHEROKEE - AUTOVEIC. USO SPECIALE X POLIZ	DG215YF	G	giu-07	no	KW 120	13	BM	€ 20.970,00		
92	PIAGGIO ELETTRICO - AUTOVETTURA	BW456GZ	ELETTR.	giu-02	no	KW 9	11	BM			
93	FIAT UNO - AUTOVETTURA	ME548133	B	feb-91	no	KW 52	1	BM			
94	PIAGGIO AUTOCARRO	BZ998NH	ELETTR.	lug-02	no	KW 9 - Q.LI 17					
95	PIAGGIO AUTOVEICULO USO SPECIALE	BZ995NH	ELETTR.	lug-02	no	KW 9	18	PEIUS			
96	PIAGGIO AUTOCARRO	CA412XV	ELETTR.	set-02	no	KW 9 - Q.LI 17	14	PEIUS			
97	FIAT IVECO ACIDBUS	EM959FS	G	apr-12	no	60 POST.		FISSA			
98	PIAGGIO AUTOCARRO	BW458GZ	ELETTR.	giu-02	no	KW 9		PEIUS			
99	FIAT PANDA - AUTOVETTURA USO SPECIALE X POLIZ	YA181AM	B	apr-12	no	KW 51	14	BM	€ 12.150,00		
100	FIAT PANDA - AUTOVETTURA USO SPECIALE X POLIZ	YA182AM	B	apr-12	no	KW 51	14	BM	€ 12.150,00		
101	PIAGGIO PORTER AUTOV. SPIC.	EJ505AX	B	apr-12	no	KW 48	14	PEIUS	€ 27.000,00		
102	MOTORE MARINO	1002525		giu-05	no	11P 40					
103	CARRELLO PER GOMMEFF	3MX0810030006762			no						RISCHIO STATICO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)



La presente polizza è stipulata tra

**Provincia Regionale di Messina
4° U.D. Protezione Civile Difesa Suolo
Viabilità 1° Distretto - U.O. Autoparco
Corso Cavour, 87 - 98122 Messina
C.F./P.I. 80002760835**

c

.

.

.

.

Durata del contratto

**Dalle ore 24.00 del: 30.11.2012
Alle ore 24.00 del: 30.11.2013**

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni: 30.11

SOMMARIO

Definizioni	
CAPO I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	
Art.1	Oggetto dell'assicurazione
Art.2	Esclusioni e rivalsa
Art.3	Dichiarazioni inesatte e reticenti
Art.4	Oneri a carico del Contraente
Art.5	Estensione territoriale
Art.6	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.7	Durata del contratto ed adeguamento del premio
Art.8	Periodo di osservazione della sinistrosità
Art.9	Polizza Libro Matricola
Art.10	Modalità di denuncia dei sinistri
Art.11	Gestione delle vertenze
Art.12	Attestazione dello stato di rischio
Art.13	Sostituzione del certificato e del contrassegno
Art.14	Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
Art.15	Pagamento delle franchigie
Art.16	Coassicurazione e delega
Art.17	Rinvio alle norme di legge
Art.18	Recesso per sinistro
Art.19	Clausola broker
Art.20	Interpretazione del contratto
CAPO II RISCHI COPERTI	
A	Carico e scarico
B	Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici
C	Rivalsa dell'Assicuratore (ecc.)
D	Responsabilità civile dei trasportati
E	Ricorso terzi da incendio
F	Rimorchi – rischio statico
G	Autoveicoli speciali per portatori di handicap
H	Danni da inquinamento
CAPO III CONDIZIONI SPECIALI	
Tariffe applicabili a veicoli diversi da ciclomotori e motocicli	
Formula tariffaria Bonus/malus	
Formula tariffaria Franchigia fissa ed assoluta	
Maggiorazione del premio per sinistrosità (P _{sin})	
Tariffe applicabili a ciclomotori e motocicli	
Bonus/Malus	
Sconto in assenza di sinistri	
Assegnazione della classe di merito alla stipula del contratto	
Regole evolutive della classe di merito	

CAPO IV GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA	
a)	Rimborso spese di custodia e parcheggio
b)	Rimborso spese per il trasporto in ambulanza
c)	Smarrimento chiavi
d)	Danni al veicolo a seguito trasporto feriti
e)	Danni ai bagagli
f)	Rottura cristalli
g)	Rimborso spese per trasporto autovettura danneggiata
h)	Rimborso spese per noleggio autovettura
i)	Tutela legale

CAPO V RISCHI ACCESSORI	
Art.1	Veicoli assicurati
Art.2	Colpa grave dell'Assicurato
Art.3	Dolo e colpa grave
Art.4	Rinuncia al diritto di surrogazione
Art.5	Modalità di denuncia dei sinistri
Art.6	Modalità di liquidazione del danno
Art.7	Clausola arbitrale
Art.8	Pagamento dell'indennizzo
Art.9	Incendio
Art.10	Furto
Art.11	Eventi speciali
Art.12	Danni accidentali
Art.13	Infortuni conducenti e trasportati veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo dell'Ente, in locazione o comodato all'Ente.

CAPO VI MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI	
Massimali di garanzia e franchigie Responsabilità Civile Auto	
Carta verde	
Somme assicurate ARD	
Franchigie e/o scoperti ARD	
Riparto di coassicurazione	
Disposizione finale	

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Legge:	Il D.Lgs. 209/2005 relativamente all'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo o natante descritto in contratto.

La garanzia vale anche per i veicoli o natanti non soggetti alla Legge ma inseriti, per volontà del Contraente ed accettazione da parte della Società, nella presente polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti in aree private e relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'impugnabilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali

omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 4 - Oneri a carico del Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Serbia, del Principato di Monaco, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società EQUITALIA SERVIZI SPA, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società EQUITALIA SERVIZI SPA.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i.

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 7 – Durata del contratto ed adeguamento del premio

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della

corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

La società rinuncia a richiedere adeguamento del premio per l'intera durata del contratto.

Art. 8 - Periodo di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 – Polizza Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni stabilite in sede di offerta da parte della Società.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Quanto disposto dal presente articolo è da intendersi applicato anche alle garanzie di cui al Capo V, Art. 9, Art. 10, Art. 11 e Art. 12.

Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d'incidente), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto dal modulo stesso.

In particolare la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni;
- b) all'Impresa di Assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona, al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui si trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
- c) alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro nonché dell'invio di documentazione o atti giudiziari la Società si riserva il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ai sensi del disposto di cui all'art. 1915 c.c.

Art. 11 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C., assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 12 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 13 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e l'eventuale differenza di premio sarà conguagliata in sede di regolazione premio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta dell'Assicurato senza spese a carico di quest'ultimo.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 14 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all'art. 1896 del c.c. l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo alla sola garanzia RCA del restante periodo assicurativo, al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.

Art. 15 - Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento da parte della Società del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 16 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempimento di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto delle Coassicuratrici dalla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

In caso di costituzione in A.T.I. da parte delle Società Assicuratrici varranno i termini e le modalità previsti nell'atto di costituzione della medesima in quanto non in conflitto con quant'altro disposto dal presente articolo.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Recasso per sinistro

Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuto del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 19 – Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA SpA, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
 - Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
 - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
 - La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
- In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
- La polizza e le eventuali successive appendici dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
 - Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
 - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
 - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 5% per la garanzia RCA e nella misura del 12% per le garanzie accessorie.

Art. 20 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)

A - Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici ("omissis")

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Agli effetti della presente estensione di garanzia non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dalla presente assicurazione.

C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

A deroga dell'articolo 2, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, ma ciò esclusivamente a favore del proprietario del veicolo e non già a favore del Conducente;
- nel caso di guida senza patente (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Inoltre la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge quando:

- al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

D – Responsabilità Civile dei trasportati

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

E - Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 250.000,00 compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

F – Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

G – Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

H – Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

I – Tutela Legale

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia assume a proprio carico nel limite di € 6.000,00 (seimila) ed alle condizioni di seguito indicate l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o contraente allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma.

L'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie la conducente (se autorizzato) del veicolo indicato in polizza allo scopo di effettuare il ricorso di effettuare il ricorso contro provvedimento di sospensione della patente di guida.

Inoltre, la Società assume:

- le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto ai fini probatori dall'autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale), ivi comprese le spese di custodia; quest'ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 500,00 (cinquecento) per sinistro.

Esclusioni:

Sono escluse dalla garanzia:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale; gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.).

Inoltre, l'assicurazione non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza;

Pagina 14 di 27

- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI (OPERANTI QUALORA RICHIAMATE PER I SINGOLI VEICOLI)

TARIFE APPLICABILI A VEICOLI DIVERSI DA CICLOMOTORI E MOTOCICLI

FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 8 - periodo di osservazione della sinistrosità, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra. Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta"

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella di stipulazione il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione, è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri delle tabelle relative ai singoli veicoli.

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di

"responsabilità cumulata" sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si procede al pagamento, anche a titolo parziale, dove la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione del malus.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto, si applica la disposizione dell'ottavo comma.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio. E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE CU

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

E' data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del

veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA"

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza. Non si applica il disposto dell'articolo che segue "Maggiorazione del premio per sinistrosità".

MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose esclusi carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12 (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

TARIFFE APPLICABILI A CICLOMOTORI E MOTOCICLI

BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come definiti all'art.8 – Capo 1°);

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, si richiama quanto previsto alla Formula tariffaria "Bonus Malus".

SCONTO IN ASSENZA DI SINISTRI

Per quei veicoli per i quali sul libro matricola è indicata la forma tariffaria suindicata, la presente assicurazione s'intende stipulata nella forma con "Sconto in assenza di sinistri" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" (art.8

Capo 1°) e che si articola in un numero di classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio differenziati, secondo la tariffa espressa da ciascun'Impresa in sede di gara per l'assegnazione della presente polizza.

Assegnazione della classe di merito alla stipula del contratto

All'atto della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di pertinenza in base alle dichiarazioni rese dal contraente ed alle indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio.

Tuttavia in caso di furto del veicolo, se il Contraente chiede alla Società Assicuratrice, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.15 Capo I "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo" che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società Assicuratrice provvederà all'emissione di un'appendice di inclusione mantenendo la classe di merito maturata.

Regole evolutive della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive prodotte dall'Impresa, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

L' data facoltà al Contraente di evitare maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla predetta tabella, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso per tutti o parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta del contratto.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, od il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di ingresso. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

**CAPO IV - GARANZIE SPECIALI INTEGRATIVE DELLA POLIZZA A LIBRO MATRICOLA
(SEMPRE OPERANTI)**

- a) Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- b) Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- c) Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- d) Rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all'interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- e) Rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
- f) Rottura cristalli fino alla concorrenza di Euro 750,00 per ogni sx con l'applicazione di una franchigia pari ad Euro 100,00 per sinistro
- g) Rimborso fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro relativo alle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata
- h) Rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il nologgio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito sinistro indennizzabile a termini del presente contratto fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro

CAPO V- RISCHI ACCESSORI

(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)

Art. 1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt.9, 10, 11 e 12 del presente capo.

Art. 2 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 3 Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

Art. 5 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

- 1) Per le garanzie di cui all'art.9 – Incendio e art.11 Extended Coverage
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
- 2) Per le garanzie di cui all'art.10 – Furto, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.
- 3) Per le garanzie di cui all'art.12 – Danni accidentali
Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.
- 4) Per la garanzia di cui all'art 13 – Infortuni conducenti mezzi proprietà Ente, locazione o comodato, in caso di lesione provocata da infortunio, esibire il certificato del Pronto soccorso, i giustificativi di spese mediche sostenute e la certificazione di avvenuta guarigione.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art.6 Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture

- a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro: in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

- a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede IL 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
- b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, non offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 7 Clausola arbitrare

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

Art. 9 Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 10 Furto

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Trombe d'aria, Uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Art. 11 Eventi Speciali

Oggetto della copertura:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e slavine ed eventi naturali in genere.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

Art. 12 Danni accidentali

Oggetto della copertura:

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.

Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di:
 - Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque infortunio – di energia nucleare o di radioattività;
 - Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- Per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- Per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone sotto l'influenza di sostanze stupefacenti fatto salvo se l'utilizzo delle stesse sia avvenuto su prescrizione medica.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Art.13 Infortuni conducenti e trasportati veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della guida e di trasporto di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Garanzia	Massimale
Caso Morte	€150.000,00
Caso Invalidità Permanente	€150.000,00
Rimborso Spese Mediche da Infortuni	€3.000,00

Numero veicoli assicurati	103
---------------------------	-----

Attivazione automatica	X	Attivazione a richiesta	
------------------------	---	-------------------------	--

CAPO VI – MASSIMALI, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Massimali di garanzia e franchigie Responsabilità Civile Auto :

€ 10.000.000,00 per sinistro, con il sottolimito di
€ 8.500.000,00 per danni a persone e di
€ 1.500.000,00 per danni a cose

Franchigia (laddove applicabile) € 150,00.=

Carta verde:

compresa, con decorrenza e scadenza coincidente con la copertura R.C. Auto di ogni singolo mezzo.

Limiti e franchigie Rischi Accessori :

	Limite	Scoperto/Franchigia
Incendio	Valore del mezzo (valore intero)	Nessuno
Furto	Valore del mezzo (P.R.A)	10% minimo € 250,00.=
Eventi Speciali	Valore del mezzo (PRA) per socio-politici, € 10.000,00 a P.R.A. Per naturali € 10.000,00 a P.R.A	10% minimo € 300,00.=
Infortunati conducenti	Somma Assicurata	3% su I.P

Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

ALLEGATO 3 Elenco Parco Veicolare

La Società

Il Contraente

.....

.....

Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

OGGETTO: Provincia Regionale di Messina – 4° U.D. Protezione Civile Difesa Suolo – Viabilità 1° Distretto – U.O. Autoparco – Procedura negoziata per affidamento servizi assicurativi

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a _____ il _____
Residente in _____ Via/piazza _____ n. _____
Codice Fiscale _____ in qualità di legale rappresentante della
Compagnia assicuratrice _____ con sede in Via _____
CAP _____ Comune _____
Prov. (_____) Partita IVA _____ Telefono _____
Fax _____ e-mail _____

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia Regionale di Messina – 4° U.D. Protezione Civile Difesa Suolo – Viabilità 1° Distretto – U.O. Autoparco

E pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di partecipare alla gara per l'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia Regionale di Messina – 4° U.D. Protezione Civile Difesa Suolo – Viabilità 1° Distretto – U.O. Autoparco in qualità di compagnia di assicurazione per la copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per anni 1 (uno): RCA – Incendio e Furto – Infortuni del Conducente

1. di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006):
3. di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione con provvedimento
4. di possedere nell'ultimo triennio 2009-2010-2011 di una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 20.000.000,00
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) a m) del punto 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) di non avere in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - c) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Allegato 1

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) di non aver reso, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente capitolato di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - l) di essere in regola con la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 all'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006;
 - m) di non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - n) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;
6. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
7. di accettare integralmente il bando e la documentazione di gara;
8. di accettare integralmente il Capitolato Speciale di polizza relativo alla copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per la durata di anni 1 (uno)
9. nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara:
.....
10. l'impegno dell'impresa a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni quadrimestre di durata del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
11. di confermare che l'intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi per conto della presente impresa ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e s.m.i.; per effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all'intermediario ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;

ALLEGA

*** copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _____

Il/La dichiarante

(firma per esteso e leggibile)

Allegato 1

N.B.:

- in caso di partecipazione di imprese raggruppate in A.T.I., allegare offerta congiunta che comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante che, a pena di esclusione dalla gara, deve:
 - a) essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
 - b) specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
 - c) indicare l'impresa che si qualificherà come capogruppo;
 - d) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;

- in caso di coassicurazione, la compagnia delegataria deve allegare alla presente dichiarazione la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
 - a) l'impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
 - b) l'impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario;
 - c) l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla Compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)

In relazione ai dati raccolti con la sopraesposta dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si comunica quanto segue:

- a) **Finalità e modalità del trattamento:** i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- b) **Natura del conferimento dei dati:** è obbligatorio fornire i dati richiesti;
- c) **Conseguenze del rifiuto di fornire i dati:** in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all'istruttoria del procedimento e di conseguenza l'Amministrazione non potrà emettere il provvedimento richiesto;
- d) **Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati:** i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in oggetto;
- e) **Diritti dell'interessato:** l'interessato ha i diritti di cui all'art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc; copia dell'articolo è disponibile a richiesta;
- f) **Titolare del trattamento dei dati:** il titolare del trattamento dei dati è il R.U.P. Gcom. Antonino Triolo con sede in Corso Cavour n° 87, 98122 Messina, presso Provincia Regionale di Messina.



Provincia Regionale di Messina
4° U.D. Protezione Civile Difesa Suolo
Viabilità 1° Distretto – U.O. Autoparco

Corso Cavour 87 – 98122 Messina
Telefono 090/7761538 – Fax 090/7761537-539
E-mail autoparco@provincia.messina.it

Copertura assicurativa di mezzi di proprietà dell'Ente per la durata di
anni 1 (uno):
RCA – Incendio e Furto – Infortuni del Conducente
C.I.G. : 46656464E0

Periodo 30.11.2012 – 30.11.2013

Disciplinare di gara

INDICE

Art.1	Oggetto del Servizio	Pag.	0
Art.2	Documenti disciplinanti la gara Reperibilità	Pag.	2
Art.3	Durata del Servizio	Pag.	2
Art.4	Valore dell'appalto	Pag.	3
Art.5	Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara	Pag.	3
Art.6	Criterio di aggiudicazione	Pag.	5
Art.7	Requisiti di partecipazione	Pag.	6
Art.8	Avvalimento	Pag.	6
Art.9	Modalità di presentazione dell'offerta	Pag.	7
Art.10	Modalità di espletamento	Pag.	12
Art.11	Comunicazioni e richieste di chiarimenti	Pag.	15
Art.12	Subappalto	Pag.	15
Art.13	Inadempienze e penalità	Pag.	15
Art.14	Obblighi di riservatezza e segretezza	Pag.	16
Art.15	Dati personali	Pag.	16
Art.16	Broker	Pag.	17
Art.17	Norme di autotutela	Pag.	18
Art.18	Tracciabilità dei flussi	Pag.	18

Elenco Allegati

1. Allegato 1: Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
2. Allegato 2: Capitolato Speciale
3. Allegato 3: Elenco Parco Veicolare
4. Allegato 4: Dichiarazione di accettazione del Capitolato
5. Allegato 5: Scheda Offerta

Imbro e firma per accettazione

ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Disciplinare di Gara costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure, ai requisiti, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale inerenti le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia Regionale di Messina - 4^a U.D. Protezione Civile - Difesa Suolo - Viabilità 1^o Distretto - U.O. Autoparco - Corso Cavour, 87 - 98122 Messina, per l'affidamento delle seguenti coperture assicurative.

- Copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per anni 1 (uno)

RCA: Incendio-Furto e Infortuni dei Conducenti

CIG: 46656464E0

La Procedura finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in questione, si svolgerà in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'art 57 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (nel prosieguo Codice) e sarà aggiudicata in applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del citato Codice.

ART. 2- DOCUMENTI DISCIPLINANTI LA GARA - REPERIBILITA'

L'aggiudicazione del servizio è regolata dalle disposizioni contenute:

- nel capitolato tecnico, nella relativa Scheda di offerta, e negli allegati che ne costituiscono parte integrante;
- nelle ulteriori ed eventuali comunicazioni che la Stazione Appaltante pubblicherà presso l'albo pretorio della Provincia Regionale di Messina e sul sito internet della Provincia Regionale di Messina

www.provincia.messina.it

I documenti sopraelencati sono scaricabili dal sito internet: www.provincia.messina.it

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata complessiva del servizio si intende fissata in anni 1 (uno)

In particolare, il servizio avrà **decorrenza dalle ore 24,00 del 30/11/2012 e scadenza alle ore 24,00 del 30/11/2013**, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

Alla scadenza del 31/10/2013 la Stazione Appaltante, al fine di espletare una nuova gara per il collocamento delle polizze, si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto per un periodo di ulteriori sei mesi, notificando in tal senso all'Impresa aggiudicataria almeno 30 giorni prima del termine del contratto. Per tale periodo di proroga la Compagnia si impegna a garantire l'applicazione delle medesime condizioni normative ed economiche del contratto oggetto della proroga.

Timbro e firma per accettazione

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art.57, comma 5 lettera b), del Codice.

ART. 4 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 75.000,00= lordi annui, comprensivo di ogni onere ed imposta per l'intero periodo di durata triennale dello stesso.

I suddetti importi sono stati calcolati sulla scorta dei dati inseriti nell'allegato 3, elenco mezzi di proprietà dell'Ente, allo stato indicativi e presuntivi.

La Stazione Appaltante si impegna a comunicare all'aggiudicatario i dati aggiornati prima della decorrenza della garanzia.

Per la identificazione e definizione si rinvia al capitolato tecnico.

ART. 5 - FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammesse alla presentazione dell'offerta compagnie di assicurazione in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per la copertura assicurativa oggetto dell'appalto, come dettagliatamente indicato nell'art. 7 relativo ai requisiti di partecipazione, con le seguenti precisazioni:

- sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all'art. 47 del medesimo,
- sono ammessi a partecipare le imprese raggruppate ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
- è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 Cod.Civ.,
- per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta e che le stesse non siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento;
- la scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione o in raggruppamento dovrà essere espressa in sede di domanda di partecipazione;
- sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

Timbro e firma per accettazione

Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi

Le Concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in RTI o Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni.

- ✓ i requisiti di *ordine generale* di cui all'art.7 punto A del presente disciplinare dovranno essere posseduti *da tutte* le singole Imprese raggruppate o consorziate.
- ✓ I requisiti di *ordine speciale* di cui all'art.7 punto B lettere d) ed f) dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento;
- ✓ il requisito di *ordine speciale* di cui all'art.7 punto B lettera e) del presente disciplinare dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria dovrà possederli in misura maggioritaria e, comunque, non inferiore al 40%, mentre la e mandante i dovranno possederli nella misura minima del 20%; in ogni caso ciascuna impresa dovrà possederli in proporzione alla propria quota di partecipazione al raggruppamento.
- ✓ il raggruppamento nel suo complesso deve comunque possedere cumulativamente il requisito richiesto al 100%;
- ✓ La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata congiuntamente, dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e dovrà specificare le prestazioni che saranno eseguite dalle singole Imprese del Raggruppamento, dovrà inoltre contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all'art.37 del Codice.
- ✓ Ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento dovrà presentare la propria dichiarazione sostitutiva (art.9, busta A, punto 2 del presente disciplinare).

Non è ammesso che una Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un Consorzio, ovvero che partecipi a RTI o Consorzi diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Imprese in Coassicurazione

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'Art.1911 del Codice Civile, alle seguenti condizioni

- ✓ deve essere obbligatoriamente sottoscritto il 100% del rischio.
- ✓ la compagnia assicuratrice delegataria mandataria dovrà ritenere, pena esclusione, una quota maggioritaria con il minimo del 40%, le Compagnie coassicuratrici mandanti una quota non inferiore al 20%.

Timbro e firma per accettazione

- ✓ devono essere indicate le percentuali del servizio che ciascuna Impresa intende coassicurare e la somma delle percentuali deve dare necessariamente il risultato di 100%;
- ✓ I requisiti di *ordine generale* di cui all'art.7 punto A del presente disciplinare di gara dovranno essere posseduti *tutti da tutte* le Imprese in coassicurazione;
- ✓ I requisiti di *ordine speciale* di cui all'art.7 punto B lettere d) ed f) dovranno essere posseduti da ciascuna Impresa in coassicurazione;
- ✓ il requisito di *ordine speciale* di cui all'art.7 punto B lettera e) del presente disciplinare dovrà essere soddisfatto da ciascuna impresa in proporzione alla propria quota di assunzione del rischio;
- ✓ La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata congiuntamente, dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese partecipanti alla coassicurazione;
- ✓ Ciascuna Impresa facente parte della coassicurazione dovrà presentare la propria dichiarazione sostitutiva (art.9, Busta A, punto 2 del presente disciplinare)

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione.

La mancata osservanza di tutti i predetti criteri è causa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dei contratti oggetto del presente appalto sarà effettuata, al **prezzo più basso** ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i.

Pertanto il servizio verrà affidato, al concorrente che avrà offerto **il premio complessivo più basso**.

Non saranno ammesse e, pertanto, saranno escluse eventuali offerte di importo alla pari o in aumento rispetto al premio annuo lordo indicato dalla Stazione Appaltante quale importo a base d'asta.

Le condizioni previste dal capitolato tecnico costituiscono le condizioni minime inderogabili e, pertanto, non sono ammesse varianti.

La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art.86, comma 1 del Codice, alla individuazione delle offerte anormalmente basse ed alla loro verifica ai sensi degli artt.87 ed 88 del medesimo.

l'imbro e firma per accettazione

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla presente procedura di gara, sono richiesti, pena esclusione, i seguenti requisiti minimi.

A) Requisiti di ordine generale

- a) Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerente quella oggetto della gara; per le imprese di altri Stati membri dell'Unione Europea, non residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese. In entrambi i casi andranno dichiarati gli estremi dell'iscrizione.
- b) Non trovarsi con altre imprese che partecipano separatamente alla gara nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, o in alternativa, che pur sussistendo la situazione di controllo o la relazione, le offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- c) Insussistenza a proprio carico e a carico dei soggetti muniti del potere di rappresentare l'impresa delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all'art.38 del Codice.

B) Requisiti di ordine speciale

- d) Essere autorizzati ad esercitare l'attività per i rischi oggetto della presente gara od in possesso di equivalente autorizzazione valida per imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea;
- e) Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 - 2011) una raccolta media annuale dei premi nell'ambito dell'Unione Europea non inferiore a:
 - € 20.000.000,00 nel settore rami danni

ART. 8 - AVVALIMENTO

Il concorrente singolo, o raggruppato ai sensi dell'art.44 del Codice, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo richiesti per la partecipazione alla presente gara (Art.7, lettera B, limitatamente ai punti e) ed f)), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art.49 del Codice.

In caso di avvalimento il Concorrente dovrà presentare la documentazione prevista in quest'ultimo articolo. Resta inteso che, ai fini della presente gara, il Concorrente e l'Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto.

Timbro e firma per accettazione

A pena di esclusione, non è consentito che più Ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e tutti i documenti a corredo devono essere redatti in lingua italiana.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Il plico, contenente l'offerta dovrà essere, pena l'esclusione dalla gara, idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante, e pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine delle **ore 12:00 del 15 Novembre 2012** al seguente indirizzo:

Provincia Regionale di Messina

Protocollo Generale - Corso Cavour, 87 (Palazzo dei Leoni)

98122 Messina

È possibile anche la consegna a mano del plico, sempre entro il termine indicato nel bando di gara, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ad eccezione del sabato, della domenica e dei giorni festivi, presso l'Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia Regionale di Messina.

- Il plico deve recare all'esterno l'intestazione del mittente, completa di indirizzo, numero di telefono, numero di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la seguente dicitura in buona evidenza: **"Gara per affidamento dei servizi assicurativi - Copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente - RCA: Incendio-Furto e Infortuni dei Conducenti"**.

CIG: 46656464E0 nonché la dicitura **"NON APRIRE"**.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillate, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA".

Timbro e firma per accettazione

La mancata presentazione dei plichi A) e B) nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle Ditte partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà simbolata nei termini di legge).

BUSTA A – Documentazione amministrativa

In tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in buona evidenza la scritta "Documentazione amministrativa del Concorrente", dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1 – Istanza di partecipazione alla gara (Allegati 1), redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, fornito dei necessari poteri. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (carta d'identità/passaporto) del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegato originale o copia autentica rilasciata da Pubblico Ufficiale della procura.

Nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti da costituire, la domanda di partecipazione dovrà contenere l'indicazione dell'impresa qualificata come mandataria e l'impegno dell'impresa mandante - in caso di aggiudicazione della gara - a conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al suddetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell'art. 37 comma 8 del Codice.

In caso di consorzio, la domanda di partecipazione dovrà contenere l'indicazione, ai sensi degli artt. 36 - comma 5 e 37 - comma 7 del Codice, dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

Nell'eventualità di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti, la domanda di partecipazione dovrà contenere l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ovvero della quota percentuale del rischio assunta.

In caso di coassicurazione la domanda di partecipazione dovrà essere presentata congiuntamente e contenere l'indicazione dell'impresa qualificata come delegataria nonché l'indicazione della quota percentuale di rischio assunta da ciascuna impresa, fermo restando le percentuali minime indicate al precedente art. 5 del presente Disciplinare

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinques, del Codice, i concorrenti dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura.

Timbro e firma per accettazione

2 – Dichiarazione Sostitutiva (allegato I) redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, attestante:

1. di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione del Paese di appartenenza (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006)
3. di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione con provvedimento
4. di possedere nell'ultimo triennio 2009-2010-2011 di una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 20.000.000,00;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) a m) del punto 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) di non avere in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - c) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) di non aver reso, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente capitolato di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

Timbro e firma per accettazione

- l) di essere in regola con la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 all'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006;
 - m) di non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - n) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti.
6. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
 7. di accettare integralmente il bando e la documentazione di gara;
 8. di accettare integralmente il Capitolato Speciale di polizza relativa alla copertura assicurativa di mezzi di proprietà dell'Ente per anni 1 (uno);
 9. nominativo, indirizzo, numero fax e/o indirizzo di posta elettronica della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara
 10. l'impegno dell'impresa a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni quadrimestre di durata del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;
 11. di confermare che l'intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi per conto della presente impresa ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e s.m.i.; per effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all'intermediario ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.;
- 3 - Copia del presente Disciplinare di Gara** debitamente timbrato, datato e sottoscritto (esclusi gli allegati) per conoscenza ed integrale accettazione in ogni singola pagina per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, pena l'esclusione; in caso di R.F.I. o coassicurazione il disciplinare dovrà essere firmato dai Legali Rappresentanti di tutte le Imprese.
- 4 - Originale o copia autentica rilasciata da Pubblico Ufficiale** qualora la documentazione di gara sia firmata da un Procuratore.
- 5 - Garanzia a corredo dell'offerta**, pari al 2% del valore stimato dell'appalto come indicato all'art. 4, presentato con le modalità previste dall'art. 75 del Codice.
- L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% qualora il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità (conforme alle norme europee della serie UNI (CEI ISO 9000) di cui all'art.75, comma 7, del Codice;

Timbro e firma per accettazione

per usufruire del beneficio della riduzione il concorrente dovrà allegare alla cauzione copia conforme all'originale o dichiarata tale ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di qualità in corso di validità

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti:

- la garanzia dovrà essere costituita in nome e per conto di tutti i componenti il raggruppamento;
- la riduzione della cauzione, di cui al comma 7 dell'art.75 del Codice, è consentita solo se tutti i componenti sono in possesso della certificazione di qualità.

Nel caso di coassicurazione la garanzia dovrà essere costituita in nome e per conto di tutti i componenti la coassicurazione

Nel caso di Consorzi la garanzia dovrà essere costituita in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati.

In caso di cauzione prestata mediante polizza o fidejussione, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria mentre è svincolata, ad avvenuta aggiudicazione, alle altre imprese.

6 - A norma dell'articolo 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (Cauzione Definitiva) ai sensi dell'articolo 113 del medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

7 - Ricevuta del versamento all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dei seguenti importi:

- Copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente - RCA: Incendio-Furto e Infortuni Conducenti
CIG: **46656464E0** € 30,00.

A pena di esclusione dalla gara, l'impresa offerente dovrà effettuare il pagamento dell'importo previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con le modalità in vigore per l'anno 2012, come dettagliatamente indicate sul sito www.aspsic.it.

La relativa ricevuta dovrà, a pena di esclusione, essere prodotta nella documentazione amministrativa.

8. Dichiarazione di accettazione del capitolato (Allegato 4): di aver preso visione del capitolato tecnico e di accettare tutte le condizioni in essi contenute integralmente ed incondizionatamente.

BUSTA B - Offerta Economica

In tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in buona evidenza la scritta "Copertura assicurativa dei mezzi di proprietà dell'Ente per la durata di anni 1 (uno) - Offerta Economica dell'Impresa **.....**", dovrà essere inserita l'offerta economica secondo lo schema allegato

Timbro e firma per accettazione

(Allegati 5), compilata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.

La scheda di offerta, dovrà riportare il valore del premio annuo lordo offerto per la durata di anni 1 (uno), nonché il premio annuo imponibile, le imposte e il contributo SSN (servizio sanitario nazionale)

ART. 10 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Disposizioni generali

Ai fini dell'espletamento della gara si precisa:

- Saranno escluse dalla gara le offerte condizionate, quelle che presentino modifiche ai capitolati di gara;
- Non sarà tenuto conto di quelle offerte che pervenissero oltre il termine stabilito anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già inviate, intendendosi la Stazione Appaltante esonerata da ogni responsabilità per eventuali errori di recapito.
- Nel caso di offerte uguali, se tutte le ditte che le hanno proposte sono presenti tramite i propri Legali Rappresentanti o Procuratori muniti di idonei poteri, verranno invitate a migliorare l'offerta con le modalità e in conformità agli artt. 76 e 77 del R.D. 827/1924. Qualora non siano presenti o rappresentate da soggetti non muniti di idonei poteri, per individuare l'aggiudicatario si procederà al sorteggio.

Svolgimento della gara

La procedura sarà dichiarata aperta il giorno **15 novembre 2012, alle ore 16.00**, presso il locali della Provincia Regionale di Messina, siti in via 24 Maggio – Palazzo degli Uffici - 1° Piano, presso gli uffici dell'Ingegnere Celi, in seduta pubblica alla quale potrà assistere chiunque vi abbia interesse ma nella quale potranno intervenire esclusivamente i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o delegati, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d'identità valido

L'apposita Commissione, nominata procederà:

- alla identificazione dei presenti ed alla verbalizzazione della loro presenza;
- alla verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e a dichiarare l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
- a verificare l'integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini;
- a dichiarare l'esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non integri;
- all'apertura dei plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza all'interno dei medesimi delle buste A) e B) ed a verificare la regolarità formale delle stesse;

Timbro e firma per accettazione

- all'apertura della busta A) di ciascun concorrente, contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della rispondenza della documentazione presentata alle prescrizioni del presente disciplinare e degli altri documenti di gara.

Nel rispetto della "par condicio" fra gli offerenti, in base al disposto dell'art. 46 del Codice, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo, la Commissione di gara potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La Commissione di gara si riserva la facoltà di assegnare a tal fine, il termine perentorio di cinque giorni lavorativi entro cui le imprese offerenti dovranno far pervenire i completamenti o chiarimenti richiesti. Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità non sanabili.

Qualora la documentazione prodotta sia completa ed esaustiva, idonea a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, si procederà all'ammissione del/i concorrente/i alle successive fasi di gara.

Qualora tali prove non fossero fornite o non dovessero confermare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'A.N.C.P. per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D. lgs. 163/06 e s.m.i.

L'apertura della busta "B - Offerta Economica", potrà avvenire:

- nella prima seduta,
- in successiva seduta

Si procederà, quindi, alla lettura delle offerte presentate ed alla redazione, della graduatoria di merito per l'aggiudicazione provvisoria all'impresa offerente che avrà offerto il prezzo più basso.

Si procederà all'individuazione ed alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse o non ritenute congrue con le modalità riportate agli articoli 86, 87 e 88 del Codice.

L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge.

Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

La ditta aggiudicataria, a seguito di richiesta avanzata dalla Stazione Appaltante ed entro il termine indicato nella medesima richiesta, a titolo di garanzia del corretto adempimento del contratto, secondo quanto stabilito dagli artt. 11 e 48 del Codice sarà tenuta:

Timbro e firma per accettazione

- a) a provare con documenti, qualora non fosse stata compresa tra i concorrenti sorteggiati o non lo avesse fatto in altra fase del procedimento, il possesso dei requisiti di ordine speciale; a tal fine la Stazione Appaltante chiederà ufficialmente autorizzazione alla Ditta aggiudicataria ad aprire la busta B presentata in sede di gara, contenente la documentazione per la verifica ex art.48 del Codice; la ditta aggiudicataria dovrà dare il proprio assenso entro 2 giorni.
- b) a fornire i dati relativi alle posizioni INPS ed INAIL ai fini della richiesta del DURC.
- c) a presentare il Modello GAP (art.2 Legge del 12/10/1982 n.726 e Legge del 30/12/1991 n.410), debitamente compilato e corredato di timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante. In caso di partecipazione da parte di RTT/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione.
- d) a presentare la cauzione definitiva, con validità per l'intera durata del contratto così come previsto nell'art. 9, punto 6, del presente disciplinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.113 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della garanzia presentata a corredo dell'offerta di cui al punto 5 del precedente art.9.
- e) a regolarizzare in bollo le spese contrattuali e a pagare le imposte di registro;
- f) ad esibire eventuale ulteriore documentazione che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere;
- g) ad accettare la nomina di Responsabile del Trattamento dei dati personali esterno alla struttura, ai sensi del D.Lgs 196/03.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto nel termine che verrà indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 11 del Codice, nonché a presentare entro lo stesso termine, tutti i documenti necessari alla stipulazione medesima.

Il contratto che sarà stipulato tra le parti, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

ART. 11 - COMUNICAZIONI E RICHIESTE CHIARIMENTI

Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti sino alle ore 12.00 del giorno 13 novembre 2012 esclusivamente a mezzo mail o fax ai seguenti recapiti mail autoparco@provincia.messina.it fax 0907761539.

Si invitano i concorrenti ad indirizzare le richieste di chiarimento, per opportuna conoscenza, anche a GPA S.p.A., in qualità di Broker Unico della Provincia Regionale di Messina, ai seguenti recapiti alternativi: mail info@provincia.messina.it o fax 095 508217.

Timbro e firma per accettazione

Le risposte ai quesiti posti come indicato al punto precedente, saranno fornite alle Imprese mediante pubblicazione, sul sito www.provincia.messina.it e specificatamente nella parte riservata alla procedura di gara in oggetto.

Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante avverrà tramite il sito e la sezione sopra indicati, alla cui consultazione, pertanto, si rimanda.

R.U.P. è il Geom. Antonino Triolo.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Per i servizi oggetto del presente appalto, il subappalto non è permesso.

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Nel caso in cui l'Impresa affidataria, durante il corso di esecuzione del contratto sospendesse per un tempo qualsiasi il servizio assunto o non lo eseguisse in modo regolare e completo, la stazione appaltante può provvedervi in altro modo a spese, rischio e responsabilità dell'aggiudicatario, oltre a riservarsi di dichiarare, anche in via stragiudiziale a mezzo lettera raccomandata A.R., risolto il contratto, quando dopo aver richiamato formalmente l'aggiudicatario con raccomandata A.R. all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultima non vi abbia ottemperato nel termine assegnatole.

In questo caso, la garanzia fidejussoria definitiva sarà meamerata a titolo di penale e d'indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In caso di risoluzione, il contratto si intenderà risolto alla scadenza del mese in cui viene inoltrata la notifica. Per quanto sopra l'affidatario si impegna a restituire il premio pro-rata e a non pretendere compenso od indennità di sorta.

All'Impresa aggiudicataria restano in carico anche tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivante dall'inadempienza contrattuale.

ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso da parte della Provincia Regionale di Messina.

In particolare l'aggiudicatario dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, le informazioni, ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Timbro e firma per accettazione

L'Ente autorizzerà esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati, giusto quanto disposto dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003. Non sarà pertanto necessario che l'aggiudicatario debba richiedere il consenso al trattamento dei dati.

ART. 15 – DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 11, 1° comma, lettere a) b) c) e d) del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 in ordine al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- c) inoltre ai sensi dell'art. 13, 1° comma lettera d) del D.Lgs. 196/2003 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'amministrazione della stazione appaltante ed eventualmente soggetti esterni, regolarmente nominati, che partecipano al procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di legge;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 71 1° comma del D. Lgs. 196/2003;
- e) soggetto attivo della raccolta dati è l'Ente appaltante.

ART. 16 BROKER

La Stazione Appaltante dichiara di aver affidato, a seguito di esperimento di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA S.p.A., e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker

Timbro e firma per accettazione

- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
 - La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
 - Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
 - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato)
 - La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della delegataria e della eventuale compagne coassicuratrici, le provvigioni nella misura dell'5% del premio imponibile R.C.A. e nella misura del 12% del premio imponibile garanzie accessorie

ART. 17 - NORME DI AUTOTUTELA

Timbro e firma per accettazione

Ci si riserva la facoltà di aggiudicare o non aggiudicare la gara in caso di unica offerta valida.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'affidamento del Servizio, nel caso di previsioni economiche ritenute eccessive e/o incompatibili rispetto alle disponibilità di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di opportunità.

E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere l'attivazione limitata solo ad alcuna delle polizze oggetto della presente gara.

E' altresì facoltà della Stazione Appaltante sospendere, rimandare ovvero annullare la gara di che trattasi senza che le ditte possano in alcun modo accampare diritti di sorta.

Per tutto quanto non specificato nel presente Disciplinare di Gara si rimanda al bando, ai Capitolati di polizza ed alle vigenti disposizioni di Legge.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comunicare all'aggiudicatario i dati variabili di ogni singola polizza prima della decorrenza della medesima, qualora prima di tale data intervenissero delle variazioni rispetto ai dati resi disponibili per la presente gara.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

I concorrenti si impegnano ad assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010.

Imbro e firma per accettazione